



La Manovra Monti in pillole

Il “*decreto Monti*”, già ribattezzato “*decreto salva Italia*” - [D.L. n.201 del 6 dicembre 2011](#), pubblicato nella G.U. n.284 ed in vigore del 6 dicembre - rappresenta il primo intervento da parte del nuovo esecutivo con il preciso obiettivo di reperire le risorse finanziarie e ridurre i costi, misure necessarie per tamponare il debito pubblico italiano e cercare di raggiungere il promesso pareggio di bilancio nel 2013. Il decreto, tuttavia, offre anche alcune agevolazioni alle imprese, tra le quali segnaliamo l'introduzione della cosiddetta ACE, acronimo di Aiuto alla Crescita Economica, consistente nella possibilità, per le imprese che si autofinanziano e quindi fanno ricorso al capitale di rischio, di dedurre dal proprio reddito un importo percentuale di tale incremento patrimoniale e l'ampliamento dell'ambito soggettivo e oggettivo della norma che prevede la possibilità di procedere alla trasformazione delle imposte differite attive in crediti di imposta, disciplina introdotta con il D.L. n.225/10, originariamente limitata ai soli enti creditizi e poi estesa, per mezzo della R.M. n.94/E/11, anche ai soggetti Ires.

Importante è l'anticipazione, a decorrere dal 1° gennaio 2012, dell'IMP (imposta municipale propria) che dopo il primo biennio di applicazione diventerà IMU (imposta municipale unica) e consistente nella reintroduzione della tassazione sulle proprietà immobiliari, compresa la prima casa.

Viene messa a regime la detrazione del 36% sui lavori di ristrutturazione per mezzo dell'introduzione nell'alveo del Tuir del nuovo art.16-*bis*, articolo che a decorrere dal 1° gennaio 2013 ricomprenderà anche la detrazione del 55% sul risparmio energetico, a tal fine rinnovata per il solo anno 2012.

Da ultimo segnaliamo come siano state introdotte delle imposte sui beni cosiddetti “di lusso” individuati nelle automobili con potenza superiore ai 185 kW, unità da diporto, aeromobili ed elicotteri, nonché un'imposta *una tantum* sui cosiddetti beni scudati a decorrere da quelli di cui al condono del 2001.

Il decreto, come detto è entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione in Gazzetta, il 6 dicembre, tuttavia molte norme avranno una decorrenza differita, altre necessitano di decreti attuativi. Nella seguente tavola sinottica, riepilogheremo le misure fiscali e di principale interesse, segnalando anche le diverse date di entrata a regime.

| AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE E ALLE PERSONE FISICHE | |
|--|--------------|
| ACE- aiuto alla crescita economica | |
| <p>Viene introdotta, a decorre dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2011, un'agevolazione per le imprese consistente nella deduzione dal reddito imponibile del rendimento nozionale di eventuali incrementi del Patrimonio netto.</p> <p>L'agevolazione si rende applicabile ai soggetti Ires, esercenti attività commerciali residenti, di cui all'art.73 Tuir e, per quanto riguarda quelli non residenti, alle loro stabili organizzazioni italiane.</p> <p>L'agevolazione si rende applicabile anche ai redditi di impresa delle persone fisiche e società di persone in contabilità ordinaria, previa emanazione di un D.M. che dovrà disciplinare l'agevolazione nel suo complesso.</p> <p>Limitatamente al primo anno di applicazione il capitale proprio esistente alla chiusura dell'esercizio in corso è quello risultante dal bilancio di esercizio decurtato dell'utile conseguito.</p> | Art.1 |

| | |
|--|--------------|
| <p>Ai fini del calcolo del patrimonio di riferimento, rilevano quali variazioni in aumento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i conferimenti in denaro a decorrere dalla data di versamento; - gli utili accantonati a riserva, con esclusione di quelle indisponibili, a decorrere dalla data di formazione delle stesse. <p>Rilevano quali variazioni in diminuzione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le riduzioni di Patrimonio netto con attribuzione, a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti; - gli acquisti di partecipazioni in società controllate - gli acquisti di aziende e rami di aziende. <p>Le variazioni in diminuzione rilevano a decorrere dall'inizio dell'esercizio in cui si manifestano.</p> <p>Limitatamente alle aziende e società di nuova costituzione, rileva quale capitale proprio nuovo tutto il patrimonio conferito.</p> <p>Ai fini della quota di rendita nozionale del capitale proprio si applica per i primi 3 anni di applicazione l'aliquota del 3%, mentre, a decorrere dal quarto periodo di imposta, l'aliquota verrà determinata con un D.M. entro il 31 gennaio di ogni anno, tenendo conto dei rendimenti finanziari medi dei titoli obbligazionari pubblici, aumentabili di ulteriori tre punti percentuali a titolo di compensazione del maggior rischio.</p> <p>Nel caso in cui il reddito complessivo netto di un esercizio, dovesse essere inferiore al rendimento nozionale, l'eccedenza di questo è deducibile nei periodi d'imposta successivi senza alcun limite di tempo.</p> <p><i>Le disposizioni di attuazione sono emanate con decreto del Ministero dell'Economia entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.</i></p> | |
| Deducibilità dell'Irap sul costo del lavoro | |
| <p>È ammesso in deduzione ai fini Ires e Irpef un importo pari all'Irap relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato, al netto delle deduzioni già spettanti.</p> <p>La disposizione si applica a decorrere dal 2012.</p> <p>Sempre a decorrere dal 2012, vengono incrementate le deduzioni Irap fisse per lavoratori di sesso femminile, nonché per quelli di età inferiore a 35 anni, che passano da €4.600 a un importo di € 10.600, ulteriormente elevate a € 15.200 (rispetto agli attuali €9.200) per Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.</p> | Art.2 |
| DTA (Trasformazione delle imposte differite attive) | |
| <p><u>Modifiche all'art.2 del D.L. n.225/10</u></p> <p>Viene ampliata e modificata la possibilità di trasformare le imposte differite attive in crediti di imposta. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la quota di imposte anticipate iscritte in bilancio relativa alle perdite di esercizio e derivante dalla deduzione dei componenti negativi relativi all'avviamento e alle attività immateriali sono interamente trasformabili in credito di imposta a decorrere dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui viene rilevata la perdita. La perdita rilevata è computata in diminuzione del reddito degli esercizi successivi nel limite della differenza tra la perdita stessa e l'ammontare dei componenti negativi che hanno originato le imposte anticipate trasformate in crediti; - a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2011 non sono deducibili i componenti negativi che hanno originato le imposte anticipate trasformate in crediti. | Art.9 |

| | |
|--|---------------------|
| <p>Viene ampliato l'ambito di applicazione estendendolo ai bilanci di liquidazione delle società sottoposte a procedure concorsuali o di gestione della crisi di impresa, in amministrazione straordinaria e liquidazione coatta amministrativa. Se dal bilancio finale di liquidazione risulta un Patrimonio netto attivo, l'intero ammontare delle imposte anticipate viene trasformato in credito di imposta. Resta inteso che alle operazioni di liquidazione volontaria si applica la normativa antielusiva. Infine è previsto che oltre che in compensazione il credito di imposta risultante dalla trasformazione può essere oggetto di cessione infragruppo al valore nominale secondo quanto disposto dall'art. 43-ter DPR n.602/73. L'eventuale credito che dovesse residuare può essere chiesto a rimborso.</p> | |
| <p>Detrazione del 36% a regime e 55%</p> | |
| <p><u>Detrazione per interventi di ristrutturazione edilizia, commi 1-9</u></p> <p>A decorrere dal 1° gennaio 2012, viene introdotto un nuovo articolo, il 16-bis, al Tuir rubricato "<i>Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici</i>". Questo provvedimento permette così di rendere "a regime" un'agevolazione che esiste da molto tempo, ma che, di volta in volta, era stata prorogata.</p> <p>Dall'imposta lorda si detrae il 36% delle spese documentate. La detrazione si calcola sempre sulle spese documentate per risparmio energetico, fino ad un importo massimo di €48.000 per periodo d'imposta e unità immobiliare.</p> <p>L'articolo, al co.1, nelle lettere da a) a l), elenca i lavori che possono usufruire dell'agevolazione: interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, di restauro o di risanamento, nonché di ristrutturazione edilizia, effettuati su parti comuni di un edificio residenziale o su singole unità immobiliari residenziali; relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto; finalizzati alla eliminazione di barriere architettoniche e, in ogni caso, per interventi che favoriscano la mobilità interna ed esterna alla abitazione; misure antisismiche; opere volte ad evitare gli infortuni domestici.</p> <p>L'attuale decreto permette la detraibilità delle spese sostenute a seguito di danneggiamento dell'immobile per eventi calamitosi per i quali sia stato dichiarato lo stato d'emergenza e delle spese di bonifica per l'amianto.</p> <p>Viene precisato che, per gli interventi relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmio energetico, con la specificazione che tali opere possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, se viene acquisita idonea documentazione comprovante il conseguimento del risparmio energetico.</p> <p>Il comma 2 estende l'agevolazione anche alle spese sostenute per la progettazione e per le prestazioni professionali legate all'intervento.</p> <p>Per quanto riguarda gli interventi su interi fabbricati, eseguiti da imprese o cooperative edilizie, che provvedano entro sei mesi dal termine dei lavori alla successiva assegnazione o alienazione, spetta al successivo acquirente o assegnatario una detrazione pari al 25% del prezzo pagato per l'immobile.</p> <p>Se gli interventi sono eseguiti su unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente all'esercizio dell'arte o della professione, o dell'attività commerciale, la detrazione spettante è ridotta al 50%. La detrazione è ripartita sempre in dieci quote annuali di pari importo nell'anno in cui le spese sono state sostenute e nei successivi, ma scompare la rateazione abbreviata per i contribuenti oltre i 75 anni.</p> <p>Il nuovo articolo disciplina anche il caso di decesso dell'avente diritto, stabilendo che la fruizione del beneficio fiscale si trasmette per intero all'erede, solo nel caso in cui questi abbia conservato la detenzione materiale e diretta del bene.</p> | <p>Art.4</p> |

| | |
|---|--|
| <p><u>Detrazione per interventi di riqualificazione energetica edifici, comma 10</u> Viene prorogata per tutto il 2012 la detrazione del 55% relativa agli interventi per il risparmio energetico con le stesse modalità del 2011. Per effetto della previsione di cui all'art.16-<i>bis</i>, co.1, lett.h, relativamente alle spese sostenute a decorrere dal 1 gennaio 2013 genererà una detrazione del 36%, essendo questa detrazione conglobata nell'articolo 16- <i>bis</i>.</p> | |
| Isee | |
| <p>Con DPCM da emanarsi entro il 31 maggio 2012, verranno riviste le modalità di determinazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (Isee). Con il medesimo decreto verranno individuate le agevolazioni fiscali e tariffarie, nonché le provvidenze di natura assistenziale che a decorrere dal 1° gennaio 2013 non saranno più riconosciute ai soggetti in possesso di un Isee superiore ad una soglia individuata con il medesimo decreto. Restano, comunque, fermi i anche i requisiti reddituali già previsti dalla normativa vigente.</p> | Art.5 |
| Regime premiale per favorire la trasparenza | |
| <p>A decorrere dal 1° gennaio 2013, artisti, professionisti in genere, imprese individuali e società di persone ed equiparate, potranno beneficiare di alcune agevolazioni. L'accesso a tali agevolazione è condizionato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - all'invio telematico all'Amministrazione finanziaria dei corrispettivi, delle fatture emesse e ricevute, delle risultanze degli acquisti e delle cessioni non soggette a fattura e - accensione di un c/c dedicato ai movimenti dell'attività esercitata. <p>Queste agevolazioni, da definirsi con un provvedimento, potranno consistere in:</p> <ul style="list-style-type: none"> - predisposizione automatica a cura dell'Agenzia delle Entrate delle liquidazioni periodiche, dei modelli di versamento e di dichiarazione Iva; - predisposizione automatica sempre da parte dell'Agenzia delle Entrate dei modelli 770 semplificato, CUD e di versamento periodico delle ritenute; - soppressione dell'obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante scontrino o ricevuta fiscale; - anticipazione del termine di compensazione del credito Iva, abolizione dell'obbligo del visto di conformità per le compensazioni superiori ad €15.000 ed esonero dalla presentazione delle garanzie per i rimborsi Iva. <p>In particolare sono previste:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per i contribuenti non soggetti agli studi di settore l'esclusione dagli accertamenti induttivi di cui all'art.39 DPR n. 600/73 e art. 54 DPR n.633/72; - la riduzione a 3 anni del termine di decadenza per gli accertamenti, ai fini Irpef ed Iva. La norma non è applicabile in caso di violazioni che comportino l'obbligo di denuncia d'ufficio per i reati di natura penale prevista dal D.Lgs. n.74/00. <p>In più, per coloro che adottano il regime in contabilità semplificata, in aggiunta a queste agevolazioni, sono previste:</p> <ul style="list-style-type: none"> - determinazione del reddito Irpef in base al principio di cassa e predisposizione automatica, da parte dell'Agenzia delle Entrate, delle dichiarazioni Irpef ed Irap; - esonero dalla tenuta delle scritture contabili e dal registro dei beni ammortizzabili; - esonero dalle liquidazioni, dai versamenti periodici e dell'acconto Iva. <p>Tale regime agevolato opera solo previa opzione da esercitare nella dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d'imposta precedente a quello di applicazione di tale regime. In caso di opzione, il mancato rispetto degli obblighi previsti per accedervi, e di quelli previsti in tema di antiriciclaggio, i contribuenti</p> | Art. 10, commi da 1 a 8 |

| | |
|---|--|
| perdono il diritto alle agevolazioni previste e sono soggetti ad una sanzione amministrativa da €1.500 ad €4.000. In caso di invio dei dati richiesti entro 90 giorni, ferma restando la sanzione amministrativa, i contribuenti non decadono dal beneficio e possono accedere al ravvedimento operoso. | |
|---|--|

| ACCERTAMENTO E CONTRASTO ALL'EVASIONE | |
|--|--|
| Studi di settore | |
| <p>I contribuenti soggetti agli studi di settore che dichiarano ricavi o compensi pari o superiori a quelli risultanti dall'applicazione degli studi stessi e che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - abbiano regolarmente assolto gli obblighi di comunicazione dei dati ai fini degli studi di settore, indicando fedelmente tutti i dati previsti; - per effetto del corretto adempimento di cui al punto precedente risultino coerenti, <p>a decorrere dalle dichiarazioni relative ai periodi di imposta 2011 potranno beneficiare dei seguenti vantaggi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la preclusione all'accertamento induttivo; - la riduzione a tre anni dei termini per l'accertamento ai fini delle imposte dirette e dell'Iva salvo che le violazioni comportino l'obbligo di denuncia d'ufficio per i reati di natura penale prevista dal D.Lgs. n.74/00; - l'assoggettamento ad accertamento sintetico solo se il reddito risultante eccede di almeno 1/3 quello dichiarato. <p>Di riflesso e con effetto a decorrere dal periodo di imposta 2011 vengono abrogati il co.4-<i>bis</i> dell'art.10 e l'art.10-<i>ter</i> della L. n.146/98.</p> | Art. 10 commi da 9 a 13 |
| Nuova sanzione penale | |
| Viene introdotta una sanzione penale per chi durante un'attività di accertamento ex artt. 32 e 33 del DPR n.600/73, o artt. 51 e 52 del DPR n.633/72, a seguito delle richieste effettuate dagli accertatori, esibisce o trasmette atti o documenti falsi in tutto o in parte, oppure fornisce dati o notizie non rispondenti al vero. | Art.11, co.1 |
| Obbligo di comunicazione sulle movimentazioni dei conti correnti | |
| <p>A decorrere dal 1° gennaio 2012, gli operatori finanziari sono obbligati a comunicare periodicamente all'anagrafe tributaria tutte le movimentazioni che hanno interessato i rapporti finanziari intrattenuti con i contribuenti nonché l'importo delle operazioni, come disciplinati dall'art.7, co.6, del DPR n.605/73, ad esclusione di quelle eseguite tramite bollettino di conto corrente postale per un importo unitario inferiore ad €1.500, e ogni altra informazione relativa a questi rapporti, necessaria ai fini dei controlli fiscali.</p> <p>Tali informazioni potranno essere utilizzate dall'Agenzia delle Entrate per l'individuazione dei contribuenti a maggior rischio di evasione da sottoporre a controllo.</p> <p><i>Le modalità di comunicazione saranno stabilite con successivo provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, in concerto con le associazioni di categoria degli operatori finanziari.</i></p> | Art.11, commi da 2 a 4 |
| Uteriori norme per il contrasto all'evasione | |
| Viene <u>abrogata</u> la disposizione contenuta nel D.L. n.138/11 all'art.2, co.36- <i>undecies</i> , che permetteva all'Agenzia delle Entrate di procedere all'elaborazione di specifiche <u>liste selettive</u> di contribuenti da sottoporre a controllo basate su informazioni relative ai rapporti e operazioni effettuate con gli operatori finanziari. | Art.11, commi da 5 a 7 |

- a. **160** abitazioni: fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
- b. **140** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- c. **80** uffici: fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
- d. **60** immobili produttivi: fabbricati classificati nel gruppo catastale D;
- e. **55** negozi: fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

Valore dei terreni: il valore dei terreni agricoli è costituito da quello ottenuto applicando al reddito dominicale risultante in catasto al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25%, un moltiplicatore pari a **120**.

Le aliquote: l'aliquota di base dell'imposta è dello 0,76%, e può essere aumentata o diminuita dai Comuni fino a 0,3 %.

L'aliquota per l'abitazione principale è dello 0,4, e può essere aumentata o diminuita dai Comuni fino a 0,2 %.

L'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale è dello 0,2%, e può essere ridotta dai Comuni fino a 0,1%.

L'aliquota può essere poi ridotta dai Comuni fino allo 0.4% sull'immobile strumentale d'impresa; se posseduto da soggetti passivi Ires o se è dato in locazione.

Detrazioni: dall'imposta dovuta per la prima casa possono essere detratte 200 euro. Se l'abitazione è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione va ripartita tra gli stessi in base all'effettiva destinazione dell'immobile. Per le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari, la detrazione di €200 può essere elevata dal Comune fino a concorrenza dell'imposta dovuta.

Modalità di versamento: il primo versamento avverrà il 18 giugno 2012 (poiché il 16 cade di sabato) ai sensi dell'art.17 del D.Lgs. n.241/97, l'imposta deve essere versata in maniera unitaria con eventuale compensazione dei crediti secondo quanto sarà disposto dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Sanzioni: le sanzioni per omessa presentazione della dichiarazione relativa alla nuova imposta vengono innalzate da un quarto ad un terzo.

Addizionale comunale: l'Agenzia delle Entrate è tenuta a corrispondere i rimborsi dell'addizionale comunale all'Irpef di cui è stata fatta richiesta con dichiarazioni o istanze presentate entro la data di entrata in vigore del presente decreto, senza far valere l'eventuale prescrizione decennale.

Accatastamento fabbricati rurali

Vengono riaperti i termini, fino al 31 marzo 2012, per presentare la domanda di variazione della categoria catastale per il riconoscimento della ruralità degli immobili tramite l'attribuzione della categoria A/6 per gli immobili rurali ad uso abitativo o della categoria D/10 per gli immobili rurali ad uso strumentale. Vengono fatte salve le domande e gli effetti che si sono prodotti dopo la scadenza dei termini originariamente previsti. Vengono riaperti i termini, fino al 31 marzo 2012, per presentare la domanda di variazione della categoria catastale per il riconoscimento della ruralità degli immobili tramite l'attribuzione della categoria A/6 per gli immobili rurali ad uso abitativo o della categoria D/10 per gli immobili rurali ad uso strumentale. Vengono fatte salve le domande e gli effetti che si sono prodotti dopo la scadenza dei termini originariamente previsti.

Art.13, co.21

Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (RES)

A decorrere dal 1° gennaio 2013 è istituito il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, che va a sostituire la Tarsu e la Tia.

Soggetti passivi: i soggetti interessati al pagamento del suddetto tributo tutti coloro che possiedono, occupano o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, comunque suscettibili di produrre rifiuti. Sono escluse le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni e le aree comunali condominiali.

La tariffa: Il tributo è commisurato sulla base di una tariffa, commisurata ad anno solare, che tiene conto delle qualità e quantità dei rifiuti prodotti, in relazione agli usi e alla attività svolta.

Per le unità immobiliari iscritte nel catasto urbano, la superficie assoggettabile al tributo è pari all'80% della superficie catastale.

Con regolamento da emanarsi entro il 31 ottobre 2012 sono stabiliti i criteri per la determinazione della tariffa che sarà composta, da una parte da un costo fisso di gestione del servizio, e dall'altra da una quota rapportata alla quantità di rifiuti conferiti. Il suddetto regolamento si applica a decorrere dall'anno successivo a quello della sua entrata in vigore. Si applicano, nel periodo transitorio che va dal 1° gennaio 2013, fino alla data in cui il regolamento trova applicazione, le norme del DPR n.158/99.

Alla tariffa deve poi applicarsi una maggiorazione di €0,30 per metro quadrato, incrementabili su disposizione del Comune fino ad un massimo di €0,40, dovuti per la copertura dei costi.

Riduzioni tariffarie: Il Comune può disporre delle riduzioni tariffarie, fino ad un massimo del 30%, per alcune circostanze particolari, come nel caso delle abitazioni con unico occupante. Sono previste dalla tariffa delle riduzioni per chi effettua la raccolta differenziata, che possono essere ulteriormente ridotte dal Consiglio comunale. Sarà ridotto, fino all'80% della tariffa, l'importo dovuto nel caso in cui vi sia la mancanza o l'interruzione del servizio di gestione dei rifiuti.

Presentazione della dichiarazione: la dichiarazione deve essere presentata entro il termine fissato dal Comune e deve essere redatta su un modello messo a disposizione dal comune.

Accertamento: il Comune designa il funzionario responsabile che ha ogni potere per l'esercizio di attività organizzativa e gestionale. Quest'ultimo ha il potere di inviare questionari al contribuente, per richiedere dati e notizie. Se non c'è collaborazione da parte di quest'ultimo l'accertamento può avvenire anche sulla base di presunzioni semplici.

Sanzioni: in caso di mancata, infedele o incompleta risposta al suddetto questionario si applica la sanzione da €100 ad €500; è soggetto alla sanzione del 30% dell'imposta dovuta in caso di omesso o insufficiente versamento dell'imposta dovuta; in caso di omessa presentazione della dichiarazione, scatta la sanzione dal 100% al 200% dell'imposta dovuta, infine in caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato.

A decorrere dal 1° gennaio 2013, sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti.

Art.14

Addizionale Irpef regionale

A decorrere dall'anno d'imposta 2011, viene aumentata l'aliquota di base dell'addizionale regionale Irpef da 0,9% all'1,23%. La suddetta aliquota si applica anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano.

Art.28

| TASSA SUL LUSSO | |
|--|---------------------------------|
| Bollo auto | |
| <p>A decorrere dal 1° gennaio 2012 l'addizionale erariale della tassa automobilistica istituita con il D.L. n.98/11 viene inasprita ed è pari a €20 ogni Kw di potenza superiore ai 185 Kw.</p> <p><i>(è dubbia la questione dell'applicazione dell'addizionale erariale maggiorata limitatamente alle auto immatricolate nei tre anni precedenti alla data del pagamento oppure per quelle immatricolate in qualsiasi anno)</i></p> | Art.16, co.1 |
| Tassa stazionamento imbarcazioni da diporto | |
| <p>A decorrere dal 1° maggio 2012 i proprietari, gli usufruttuari, gli acquirenti con patto di riservato dominio e gli utilizzatori tramite <i>leasing</i> finanziario di unità da diporto che si trovino nei porti marittimi nazionali, navighino o siano ancorate in acque pubbliche devono versare una tassa annuale di stazionamento su base giornaliera e determinata in funzione della lunghezza delle unità da diporto. Sono esenti le unità in proprietà o uso dello Stato ed enti pubblici, quelle obbligatorie di salvataggio, i battelli di servizio e quelle possedute ed utilizzate da enti ed associazioni di volontariato per soli fini di assistenza sanitaria e pronto soccorso. Sono previste delle riduzioni per i proprietari residenti nella Laguna di Venezia e nelle isole minori. Le modalità di pagamento verranno stabilite con provvedimento direttoriale e per i casi di ritardato, omesso o parziale versamento si applica una sanzione amministrativa tributaria dal 200% al 300% dell'importo non versato oltre alla tassa dovuta.</p> | Art.16, commi da 2 a 10 |
| Imposta erariale aeromobili | |
| <p><u>Dal 6 dicembre</u> i proprietari, gli usufruttuari, gli acquirenti con patto di riservato dominio e gli utilizzatori tramite <i>leasing</i> finanziario di aeromobili devono versare un'imposta erariale in funzione del peso massimo al decollo. Per gli elicotteri l'imposta è dovuta in misura doppia rispetto ad un aereo di pari peso al decollo. L'imposta deve essere versata all'atto di richiesta del rilascio o del rinnovo del certificato di revisione dell'aeronavigabilità. In caso di durata inferiore all'anno, l'imposta è rapportata ai mesi di concessione. Sono esenti tra gli altri gli aeromobili dello Stato e quelli equiparati, quelli in proprietà o in esercizio dei licenziatari dei servizi di linea e non linea, nonché quelli dei centri di addestramento per le abilitazioni e quelli di proprietà dell'Aero club d'Italia.</p> <p><i>L'imposta è versata secondo modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto.</i></p> | Art.16, commi da 11 a 15 |
| REDDITO D'IMPRESA | |
| Riallineamento partecipazioni derivanti da operazioni straordinarie | |
| <p>La possibilità di procedere al riallineamento dei valori fiscali e civilistici ai sensi dell'art.15 del D.L. n.185/09 - introdotta dall'art.23 del D.L. n.98/11 - mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva del 16%, relativamente ai maggiori valori delle partecipazioni di controllo iscritti in bilancio, a titolo di avviamento, marchi d'impresa ed altre attività immateriali iscritti a seguito di conferimenti, fusioni e scissioni, viene estesa alle operazioni effettuate nel periodo di imposta in corso al 31/12/11.</p> <p>L'imposta sostitutiva per il riallineamento è dovuta in 3 rate di pari importo da versare:</p> | Art.20 |

| | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - la prima entro il versamento del saldo delle imposte dovute per il periodo di imposta 2012; - la seconda e la terza entro il termine di versamento della prima e della seconda o unica rata di acconto delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta 2014. <p>Gli effetti del riallineamento decorreranno a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014.</p> | |
|---|--|

VARIE

Imposta straordinaria sulle attività scudate

| | |
|---|--|
| <p>A decorrere dall'anno 2011 è dovuta un'imposta straordinaria in misura pari all'1,5% sulle attività ancora segretate che sono state oggetto di rimpatrio, ai sensi della L. n.78/09 e del D.L. n.350/01. L'imposta è dovuta anche per le attività oggetto di emersione che alla data che al 6 dicembre sono state in tutto o in parte prelevate dal rapporto di deposito amministrazione o gestione ovvero comunque dismesse. L'imposta viene trattenuta dagli intermediari abilitati o, in alternativa, versata a cura degli stessi su provvista del contribuente. Il versamento deve essere fatto in due rate di pari importo entro il 16 febbraio 2012 e 2013. L'omesso versamento viene sanzionato con un importo pari all'imposta non versata. <i>Le disposizioni di attuazione saranno definite con un provvedimento direttoriale.</i></p> | <p>Art. 19, commi da 4 a 10</p> |
|---|--|

Bollo su titoli, strumenti e prodotti finanziari

| | |
|---|---|
| <p>L'imposta dovuta sulle comunicazioni relative ai prodotti e agli strumenti finanziari anche non soggetti ad obbligo di deposito, con esclusione dei fondi pensione e di quelli sanitari, non è più dovuta in misura fissa ma in misura proporzionale pari a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 0,1% per l'anno 2012 - 0,15% a decorrere dal 2013. <p>Le comunicazioni relative ai prodotti e agli strumenti finanziari scontano l'imposta nella misura minima di €34,20 e massima di €1.200. Limitatamente alla somma da versare entro il 30 novembre 2012, la stessa è ridotta nella misura del 50%.</p> | <p>Art. 19, commi da 1 a 3</p> |
|---|---|

Canone Rai

| | |
|---|----------------------|
| <p>Nelle dichiarazioni dei redditi delle imprese e delle società dovrà essere indicato il numero di abbonamento speciale alla radio o televisione e ogni altro elemento eventualmente indicato con il provvedimento di approvazione del modello dichiarativo.</p> | <p>Art.17</p> |
|---|----------------------|

Clausola di salvaguardia - aumento aliquota Iva

| | |
|---|----------------------|
| <p>In parziale modifica a quanto stabilito con la Manovra correttiva di cui al D.L. n.98/11, in caso di mancata entrata in vigore entro il 30 settembre 2012 della riforma fiscale consistente nella razionalizzazione del regime di esenzioni, esclusioni e favori fiscali che si sovrappongono alle prestazioni assistenziali, è previsto a decorrere dal 1 ottobre 2012 l'incremento delle aliquote Iva del 10% e del 21% di due punti percentuali. A decorrere dal 1° gennaio 2014 le predette aliquote sono ulteriormente aumentate di 0,5%.</p> | <p>Art.18</p> |
|---|----------------------|

LAVORO E PREVIDENZA

Aumento contributivo lavoratori autonomi

| | |
|---|-----------------------------|
| <p>Con effetto dall'1 gennaio 2012: aliquote contributive pensionistiche di artigiani e commercianti saranno incrementate di 0,3 punti percentuali ogni anno fino a raggiungere il livello del 22%.</p> | <p>Art.24, co.23</p> |
|---|-----------------------------|

| Casse professionali | |
|---|----------------------|
| Hanno l'obbligo, entro il 31 marzo 2012, di adottare misure per assicurare l'equilibrio del saldo previdenziale; in caso contrario scatterà per tutti gli iscritti il contributivo pro rata e un contributo di solidarietà dell'1%, a carico dei pensionati, per il biennio 2012-2013. | Art.24 co.24 |
| Tassazione separata Tfr | |
| Le indennità di fine rapporto per i lavoratori dipendenti e assimilati, nonché, in ogni caso i compensi e le indennità percepiti dagli amministratori delle società di capitali, il cui diritto alla percezione è sorto a decorrere dal 1° gennaio 2011, non sono ammesse a tassazione separata per l'importo complessivamente eccedente un milione di euro. Tale eccedenza concorre alla formazione del reddito secondo le regole ordinarie. | Art.24, co.31 |

EUROCONFERENCE
 EDITORE



LA FISCALITÀ' 2012 A REGIME

Società di comodo, nuovo regime delle perdite, tassazione delle rendite finanziarie, rivalutazione di terreni e partecipazioni e nuova disciplina per i soggetti "minimi"

| | | |
|---|------------------|-----------------------------|
| AUTORI: | EDIZIONE: | PREZZO: |
| S. Chirichigno L.Miele, N.Villa, R.Galiero, V.Cirimbilla, V.Russo, L.Scappini | Dicembre 2011 | € 25,00 IVA compresa |

VISUALIZZA L'INDICE

🛒 ACQUISTA IL TESTO SUL SITO

Tutti i prodotti editoriali sono acquistabili
direttamente con **carta di credito**

Gruppo
EUROCONFERENCE®
costruiamo competenze